

IRPEF

Ritenuta d'acconto sui contributi erogati ad imprese dagli enti pubblici ed in caso di soggetti con contratto di lavoro interinale

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002, n. 121/E): in caso di contratto di fornitura di lavoro temporaneo cd. interinale (articoli 1 e 3 della L. 24 giugno 1997, n. 196), il soggetto obbligato ad operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai fini Irpef è l'impresa fornitrice del lavoro temporaneo, la quale ha assunto il lavoratore da collocare presso il soggetto utilizzatore.

Infatti il datore di lavoro è l'impresa fornitrice, che è anche sostituto d'imposta nei confronti del lavoratore temporaneo. Il soggetto utilizzatore è, invece, un soggetto terzo rispetto al rapporto tra lavoratore dipendente e impresa fornitrice e, pertanto, non rileva il fatto che lo stesso non sia un sostituto di imposta, in quanto non compreso tra i soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. 600/1973.

Inoltre le norme vigenti relative alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 23 del D.P.R. 600/1973, non prevedono deroghe agli obblighi di effettuazione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti assunti con il contratto di lavoro interinale, né particolari deroghe sono contenute in altre disposizioni a carattere speciale.